

**Delegazione trattante Amministrazione del Consiglio regionale - OOSS**

**Definitiva sottoscrizione del preaccordo siglato il 30 luglio 2009**

Il giorno 22 settembre 2009, alle ore 10,30 presso i locali della segreteria generale del Consiglio regionale si è riunita la delegazione trattante del Consiglio regionale per la definitiva sottoscrizione dei seguenti accordi siglati in data 30 luglio 2009:

- a) accordo di contrattazione Amministrazione Consiglio regionale -RSU- OOSS " Accordo integrativo di quanto previsto dagli accordi sul riparto del fondo della categoria del 31.03.2009 del Consiglio regionale sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del Consiglio regionale del Lazio 30 luglio 2009 (allegato 1);
- b) accordo di contrattazione Amministrazione Consiglio regionale-RSU-OOSS sul compenso per l'incentivazione del personale autista sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del Consiglio regionale del Lazio 30 luglio 2009 (allegato 2);
- c) accordo sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture amministrative apicali di cui alla L.r. n.6/2002 e al Regolamento per quanto concerne le materie in esso contenute e riservate alla contrattazione (allegato 3);

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 settembre 2009, n. 49: "Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione degli accordi di contrattazione e recepimento dell'accordo di concertazione sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture amministrative apicali di cui alla l.r. n. 6/2002 e al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale." con la quale l'organo politico ha autorizzato la definitiva sottoscrizione degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) siglati in data 30 luglio 2009;

**Preso atto** che l'Ufficio di presidenza ha espresso la volontà che, in analogia con quanto previsto in altri accordi siglati in Consiglio regionale per la corresponsione di trattamenti accessori per il personale del Consiglio, la decorrenza economica degli incrementi contrattuali debba essere quella del 1° gennaio 2008;

le parti:

1) sottoscrivono definitivamente gli accordi di cui alle lettere a), b) e c);

*Rombuto UILFPL*  
*RSU uf.cep.*

Pagina 1 di 2

*CSA*  
*Op*

*CISL f.21*

*CSA*  
*1/10*

2) fissano la decorrenza economica degli incrementi contrattuali previsti negli accordi di cui al numero 1) è: 1° gennaio 2008 mentre la decorrenza giuridica è: 1° agosto 2009.

CSC D 4

*[Handwritten signature]*

RSO def.

Roberto Tanno VICER

*[Handwritten signature]*

CSC def




# Allegato 1

Accordo integrativo di quanto previsto dagli accordi sul riparto del fondo della categoria 2008 del 31.03.2009 del Consiglio regionale.







A seguito delle verifiche effettuate sul fondo 2008, riscontrata la disponibilità economica necessaria, si condivide la possibilità di erogare alle categorie apicali del Consiglio una integrazione della produttività collettiva e individuale; tale integrazione compete dal 1.1.2008 e si attribuisce per il 2009 solo a chi non ha beneficiato della progressione verticale o orizzontale (al 1.2.2009 n.15 unità):

APICALI	N. DIPENDENTI	INDENNITA'	P. INDIVID. 40%	Totale
Cat. C	29	€. 5.464,63	€. 2.185,85	€. 7.650,48
Cat. B	24	€. 5.135,70	€. 2.054,28	€. 7.189,98
Cat. A	1	€. 4.452,28	€. 1.780,91	€. 6.233,19
	<b>54</b>			

La parte pubblica



La parte sindacale

Direc. Sind.   
CGIL/FP   
UIL FPL   
CISL F.P.   
RSU   
CSA 

g




## Allegato 2

### Accordo di contrattazione sul compenso per l'incentivazione di attività di guida del personale autista

1. Con apposito stanziamento nel bilancio regionale, aggiuntivo ed estraneo al fondo della categoria, con destinazione vincolata e indisponibile, ma riconducibile all'articolo 15, comma 1, lettera K del CCNL 1° aprile 1999, si provvede al finanziamento del salario accessorio per l'attività di supporto agli organi politici la cui quantificazione complessiva è stabilita da ultimo dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 15/2007 e successive modifiche.
2. Al personale con profilo professionale di autista, addetto alla guida di autoveicoli per le funzioni di rappresentanza delle cariche istituzionali e, ove previsto dal regolamento dell'autoparco, anche con mansioni di capo garage è corrisposta una indennità onnicomprensiva speciale a carattere generale e di natura fissa per dodici (12) mensilità, pari ad € 1.640,00 mensili per complessivi € 19.680,00 annui.
3. L'indennità di autista è onnicomprensiva e remunera tutte le prestazioni richieste dal servizio come previsto al comma 4 e assorbe qualsivoglia indennità o emolumento contrattuale quali straordinario, maggiorazioni notturne o festive, disagio-turno-rischio e reperibilità, il regime delle missioni se all'interno del territorio regionale.
4. Il personale autista, considerate le caratteristiche del servizio articola l'orario di lavoro su sei (6) giorni settimanali e in base al proprio turno di lavoro attesterà la presenza in servizio e lo svolgimento del turno secondo le modalità di rilevazione automatica delle presenze.
5. Il personale autista ha l'obbligo della reperibilità ed è a disposizione dell'autoparco per sei giorni mensili, ulteriori rispetto ai turni di servizio, comprensivi di due sabati e una domenica.
6. Al personale autista sono riconosciuti massimo trenta (30) buoni pasto mensili. La contabilizzazione fiscale è operata per ogni singolo buono pasto.






CSA D 40 CISL  
RSU  
UILFPL Roberto  
CGIL/FP  
Diccap-Smolcu





**Accordo di contrattazione/concertazione sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture amministrative apicali di cui alla L.r. n.6/2002 e del regolamento di organizzazione del Consiglio**

1. Con apposito stanziamento nel bilancio regionale, aggiuntivo ed estraneo al fondo della categoria, con destinazione vincolata e indisponibile, ma riconducibile all'articolo 15, comma 1 lettera K del CCNL 1 aprile 1999, si provvede al finanziamento del salario accessorio per l'attività di supporto agli organi politici e alle segreterie operative delle strutture amministrative apicali la cui quantificazione complessiva è stabilita da ultimo dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 15/2007 e successive modificazioni.
2. Sono remunerate con indennità accessorie aggiuntive denominate "indennità di segreteria" le prestazioni rese dal personale regionale, a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando assegnato alle strutture di diretta collaborazione con gli organi politici istituite e disciplinate dalla legge regionale n. 6/2002 e dal regolamento di organizzazione. Le indennità, così come previsto dall'articolo 37, 4° comma lettera e della legge citata, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati sono un emolumento onnicomprensivo sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario.
3. L'ammontare dei compensi spettanti al personale assegnato alle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi politici:
  - a) **segreteria particolare e segreteria tecnica del Presidente del consiglio;**
  - b) **segreteria dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del consiglio;**
  - c) **segreterie particolari dei Vice Presidenti del consiglio;**
  - d) **segreteria dei Consiglieri segretari del consiglio;**





Sono quelli di seguito elencati e sono corrisposti in dodici mensilità:

indennità strutture di supporto ai componenti l'Ufficio di presidenza:

Categoria	Indennità complessiva
A	€ 13.000,00
B	€ 14.600,00
C	€ 15.800,00
D	€ 19.250,00
Al personale con contratto a tempo determinato pieno e parziale compete una maggiorazione del 30% dell'indennità	
Responsabili delle strutture	€ 43.000,00

4. L'ammontare dei compensi spettanti al personale assegnato alle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi politici istituite e disciplinate dalla legge regionale n. 6/2002 e dal regolamento di organizzazione:

**a) Segreterie dei gruppi consiliari:**

Sono quelli di seguito elencati e sono corrisposti in dodici mensilità:

Categoria	Indennità complessiva
A	€ 9.005,00
B	€ 10.350,00
C	€ 11.170,00
D	€ 13.451,00
Al personale con contratto a tempo determinato pieno e parziale compete una maggiorazione del 30% dell'indennità	
Responsabili delle strutture	€ 35.000,00*

4. L'ammontare dei compensi spettanti al personale assegnato alle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi politici istituite e disciplinate dalla legge regionale n. 6/2002 e dal regolamento di organizzazione:

**a) Segreterie dei presidenti di commissione consiliare:**

**a) Segreterie degli organi di controllo e garanzia di cui all'articolo 36 della l.r. 6/2002 ove espressamente previste:**

Sono quelli di seguito elencati e sono corrisposti in dodici mensilità:

Categoria	Indennità complessiva
A	€ 9.005,00
B	€ 10.350,00
C	€ 11.170,00
D	€ 13.451,00
Al personale con contratto a tempo determinato pieno e parziale compete una maggiorazione del 30% dell'indennità	
Responsabili delle strutture	€ 30.000,00



4. L'ammontare dei compensi spettanti al personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio del Consiglio regionale ed alla segreteria operativa del segretario generale del Consiglio, finanziate dalla legge regionale n. 3/2003, compete il seguente trattamento economico corrisposto in dodici mensilità integrato con una indennità di risultato pari al 10% dell'indennità:

Categoria	Indennità complessiva
A	€ 10.800,00
B	€ 13.000,00
C	€ 14.100,00
D	€ 18.300,00
Responsabili delle segreterie operative dei direttori di servizio	€ 23.100,00
Responsabili delle segreteria operativa del segretario generale	€ 24.900,00*

\* fatto salvo quanto corrisposto e conguagliato sino alla sottoscrizione del presente accordo.

7. L'assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo è caratterizzata dalla presenza di un **rapporto fiduciario** con i titolari e i responsabili della struttura, la formale attestazione del venir meno dello stesso comporta l'immediata ricollocazione del dipendente regionale nelle strutture amministrative, il rientro all'ente di appartenenza del personale in posizione di comando e secondo la disciplina di cui al regolamento di organizzazione la cessazione del rapporto di lavoro del personale esterno alla pubblica amministrazione.

8. **Le indennità di segreteria** dei componenti e dei responsabili, remunerano con una attività lavorativa eccedente l'orario contrattuale di servizio (36 ore settimanali) e obblighi di reperibilità ad orari disagiati.

9. L'assegnazione alle strutture oggetto della presente disciplina comporta la necessaria disponibilità a supplementi orari, anche notturni e festivi, richiesti dai responsabili delle strutture e riconducibili all'attività di supporto necessaria per l'espletamento e l'esercizio del mandato elettorale o dell'incarico connesso all'organo consiliare in cui prestano servizio o connesso all'attività degli apicali amministrativi del Consiglio regionale. Nelle prestazioni suddette rientrano anche quelle, se richieste, di 2 sabati al mese e di eventuale lavoro notturno o festivo.

10. L'indennità di segreteria, dei componenti e dei responsabili, assorbe qualsiasi credito orario o lavoro aggiuntivo o supplementare richiesto.

11. L'indennità di segreteria è onnicomprensiva e pertanto al personale di cui al presente articolo **non possono essere attribuiti** altri tipi di indennità previsti dal contratto nazionale o decentrato, né trattamenti stipendiali o trattamenti accessori aggiuntivi (es. protrazione oraria, qualsiasi compenso



per lavoro straordinario, reperibilità, trattamento di missione - salvo che non sia fuori dal territorio regionale, produttività individuale o di risultato); né la fruizione di riposi compensativi per lavoro festivo o riposi per lavoro notturno.

12. Per i responsabili delle segreterie l'indennità onnicomprensiva retribuisce tutte le prestazioni mensili di prolungamento dell'orario di servizio ordinario richieste dalla natura e dalla responsabilità dell'incarico loro affidato e assorbe qualsivoglia ulteriore emolumento o credito orario.

13. Per il suddetto personale se appartenente al ruolo regionale o proveniente da altra pubblica amministrazione, e ai soli fini della carriera giuridica, la valutazione annuale sull'attività svolta è attribuita dal responsabile dell'organo di riferimento o dal direttore di servizio con la metodologia e la scheda di cui all'accordo di concertazione da trasmettere alla struttura competente in materia di stato giuridico per l'inserimento nel relativo fascicolo personale.

14. Ai soli componenti delle strutture di diretta collaborazione, esclusi i responsabili delle stesse, assunti con contratto a tempo determinato pieno o parziale, non dipendenti da pubbliche amministrazioni o da altri enti a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art. 37, 4° comma lettera f della legge regionale n.6/2002, compete stante la temporaneità del rapporto di lavoro, una maggiorazione delle indennità di cui al presente articolo pari al 30%.

15. Fermo restando che il contratto di lavoro si risolve automaticamente con il cessare dalla carica dei titolari delle strutture presso cui prestano servizio, in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

16. Il presente accordo assorbe e disapplica, ai sensi dell'art.3, commi 4 e 5 della L.r. n.6/2002, ogni altra disposizione in materia contrattuale e di trattamento economico accessorio prevista e disciplinata da leggi o da regolamenti regionali o da precedenti accordi decentrati. Al presente accordo saranno automaticamente adeguati i contratti individuali in essere.

CSA  
CISL  
RSU  
DILCAP Sindaca

per il caso d'urto  
CISL FPL  
CGIL/FP.